



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

ORDINANZA N. 20 DEL 22/03/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano – Proroga delle ordinanze n. 17 del 4/03/2021 e n. 18 del 5/03/2021 a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30.

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, avente ad oggetto “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”, sono state emanate le seguenti ordinanze:

- con propria ordinanza n. 10 del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Campogalliano fino al 25 marzo 2020 compreso;

- con propria ordinanza n. 13 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Campogalliano fino al 3 aprile compreso;

- con propria ordinanza n. 14 del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 13 aprile compreso;

- con propria ordinanza n. 15 dell’11 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;

- con propria ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 17 maggio 2020 compreso;

- con propria ordinanza n. 23 del 18 maggio 2020 le misure sono state prorogate al 24 maggio 2020 compreso;

- con propria ordinanza n. 28 del 25 maggio 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Campogalliano a decorrere dal 25 maggio 2020;

- con propria ordinanza n. 17 del 4 marzo 2021, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Campogalliano fino al 21 marzo 2021 compreso;

- con propria ordinanza n. 18 del 5 marzo 2021, era stato regolamentato l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all’art. 41, D.P.C.M. 02/03/2021, dal 06/03/2021 al 21/03/2021 compresi;

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, in vigore sino al 5 marzo 2021, compreso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021 “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’articolo 1 “*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

Visti altresì

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con oggetto “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto*”;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 con oggetto “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- la circolare del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2021 esplicativa del sopra richiamato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;

Richiamati in particolare:



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

- i commi 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ai sensi dei quali rispettivamente “2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.” e “5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo”;

- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, ai sensi del quale “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. **di prorogare**, sino al 6 aprile 2021 compreso, le disposizioni, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, contenute nelle ordinanze di seguito elencate:

- ordinanza sindacale n. 17 del 4 marzo 2021 avente a oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

- ordinanza sindacale n. 18 del 5 marzo 2021 avente a oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-2019 nel territorio del comune di Campogalliano (mo) – regolamentazione dell'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'art. 41, d.p.c.m. 02/03/2021, dal 06/03/2021 al 21/03/021 compresi”;

2. **di trasmettere** copia del presente atto a:

- tutti i Responsabile del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
- alle OO.SS. ed alle R.S.U. per il tramite del Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane;

3. **di dare informazione** alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.



La Sindaca

Guerzoni Paola